



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 3

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di MARZO alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
Serato Sara	Componente del Consiglio	Presente
Cristin Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Pizzin Michela	Componente del Consiglio	Presente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Sguazzin Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Taverna Caterina	Componente del Consiglio	Presente
Buoncrisiano Rosa	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Mattiussi Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Dreossi Arianna	Componente del Consiglio	Presente
Sartori Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Tavian Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario dott. Moro Stefano.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Uditi gli interventi che si riportano nei punti principali:

Assessore Taverna: espone il contenuto della proposta di deliberazione.

Sindaco: evidenzia come la nuova Amministrazione non ha avuto il tempo necessario per effettuare le necessarie valutazioni per cui ha dovuto mantenere invariate le aliquote IRPEG e IMU. Auspica che con il bilancio 2023 sia approvato nei termini di legge, in modo tale da evitare l'esercizio provvisorio con la possibilità pertanto per l'Amministrazione di fare le necessarie valutazioni per un'eventuale riduzione delle aliquote.

Consigliere Bertoldi: richiamando un impegno che il Sindaco si è assunto verso gli elettori, chiede se sia intenzione della nuova Amministrazione rivedere il lavoro di valorizzazione dalla precedente Amministrazione in merito alla valorizzazione di alcune aree (edificabili, agricole etc.) al fine di una eventuale riduzione delle aliquote.

Sindaco: non c'è stato il tempo per la nuova Amministrazione di effettuare le opportune valutazioni. Ci si riserva pertanto, anche attraverso il supporto di professionisti esterni, di rivedere il valore di alcune aree ai fini di una riduzione delle imposte dovute sulle stesse.

Consigliere Vocchini (per dichiarazione di voto): prende atto della volontà dell'Amministrazione di rivedere il valore di alcune aree. Preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo consigliere.

Consigliere Bolzan: nel confermare quanto espresso dal Sindaco, preannuncia voto favorevole.

Consigliera Buoncristiano: preannuncia il proprio voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumentarla fino allo 0,6 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mentre a decorrere al 1 gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- comma 754 che fissa l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 nonché per le aree edificabili allo 0,86 per cento, con facoltà del comune di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

VISTO l'articolo 1, comma 755, della Legge 160/2019, il quale dispone che: *"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento"*;

VISTO l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il comma 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che prevede che in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

RILEVATO che con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 160/2019 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RILEVATO che il decreto ministeriale di cui l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, non risulta ancora emanato né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTO il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno il quale ha fissato il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;

VISTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 prima di tale termine e quindi si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2020;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L.n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco: presenti n. 17, voti favorevoli n. 11, contrari n. 0; astenuti n. 6 (Vocchini, Mattiussi, Dreossi, Sartori, Bertoldi, Tavian);

DELIBERA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI CONFERMARE le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2022 nelle seguenti misure:

Tipologia	aliquota per mille
Altri immobili	9,5
Immobili Ater	7,6

Fabbricati "D" ad eccezione della categoria D/10	9,5
Abitazione principale e pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0
Fabbricati merce	0,0
Terreni	9,5
Aree fabbricabili	9,0

- DI CONFERMARE per l'anno 2022 la DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ai sensi art. 13 comma 10 D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00- rapportati a periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2022;
- DI DISPORRE la pubblicazione delle aliquote sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine del 28 ottobre; ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
- DI DEMANDARE a successiva eventuale deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756-757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;
- DI DARE ATO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) del TUEL;
- DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013;
- DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 17, voti favorevoli n. 11, contrari n. 0; astenuti n. 6 (Vocchini, Mattiussi, Dreossi, Sartori, Bertoldi, Tavian);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 23/02/2022

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 23/02/2022

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate Pietro

Il Segretario
f.to Moro Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 12/03/2022 al 26/03/2022 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 12/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/03/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 07/03/2022

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Chiara Pauletto

Copia conforme all'originale.

Li 12/03/2022

Il Responsabile del Procedimento
Chiara Pauletto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAULETTO CHIARA

CODICE FISCALE: PLTCHR84L58G284N

DATA FIRMA: 11/03/2022 10:51:59

IMPRONTA: 02CAC0FCC51CC6FA0D0699F4750FC31E6F3E53298A845B6996DBF917E47FEC79
6F3E53298A845B6996DBF917E47FEC796CF319ED3464A1B0DEB6C81743BE3908
6CF319ED3464A1B0DEB6C81743BE390818A7864900729C44933DF96ABF52035D
18A7864900729C44933DF96ABF52035D91B7306756A8C3A5543BE3D32211A4AA